



CITTÀ DI BORDIGHERA

Provincia di Imperia

Ufficio Commercio – Sportello Unico Attività Produttive

Via S. Ampelio n. 3 – tel. 0184.272.481 – e - mail commercio@bordighera.it

CAPITOLATO SPECIALE DELLA GARA PER LA CONCESSIONE DEL BAR-RISTORANTE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT “E. BIANCHERI”.

ART. 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. L'Amministrazione Comunale di Bordighera affida in concessione i locali del bar ristorante ubicato all'interno del complesso sportivo polivalente di proprietà comunale denominato “E. BIANCHERI” sito in Bordighera, via Diaz, costituito da deposito, laboratorio cucina, sala per la somministrazione di alimenti e bevande e dehors.
2. Nei locali sopra descritti si trovano in disponibilità del concessionario i beni mobili e le attrezzature funzionali all'esercizio delle attività oggetto della presente concessione, elencati nell'inventario dei beni mobili allegato al presente capitolato.
3. Nei locali in concessione sono vietati l'installazione e l'uso di apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S. (R.D. 18.06.1931 n. 773) che erogano vincite in denaro.

ART. 2

FINALITÀ DELLA CONCESSIONE

1. Il rilascio della concessione persegue la finalità di integrare le attività della struttura sportiva offrendo un servizio di ristoro rivolto principalmente ai suoi frequentatori e ai loro accompagnatori.

ART. 3

DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La durata della concessione è stabilita in anni cinque a partire dalla consegna dei locali. A discrezione dell'Amministrazione Comunale è consentito il rinnovo della concessione per ulteriori cinque anni, previa revisione del canone di concessione.
2. Oltre che per lo spirare del termine finale e per il perimento del bene dato in concessione, il contratto può cessare per risoluzione contrattuale e recesso unilaterale, ai sensi degli articoli 108 e 109 del D. Lgs. n. 50/2016.
3. I locali vengono consegnati subito dopo la stipula del contratto, previa redazione di apposito verbale da parte del responsabile dell'Ufficio Turismo, Cultura e Sport in contraddittorio con il concessionario. Dopo l'aggiudicazione efficace ai sensi di legge potrà procedersi alla consegna immediata dei locali prima della stipulazione, previa redazione dell'apposito verbale.

ART. 4 CANONE DI CONCESSIONE

1. Il canone di concessione è fissato in € 4.800,00 annui, oltre I.V.A. ai sensi di legge, per i primi due anni di attività.
2. A partire dal terzo anno si applica il canone di € 7.200,00, oltre I.V.A. ai sensi di legge, che successivamente sarà sottoposto a revisione annuale in base all'andamento dell'indice del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati rilevato dall'I.S.T.A.T..
3. Il canone è corrisposto in 12 rate uguali da versare entro l'ultimo giorno lavorativo del mese.
4. Nel caso di mancato rispetto dei termini stabiliti per il pagamento delle rate, verrà applicata una penale pari all'uno per mille (1‰) del canone annuo contrattuale per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo, salvo causa di forza maggiore, motivata da situazioni oggettive, non imputabile al concessionario.
5. Il mancato pagamento di una mensilità del canone comporta, decorsi due mesi della relativa scadenza, la risoluzione del contratto di concessione.

ART. 5 AGEVOLAZIONE PER L'IMPRENDITORIA GIOVANILE

1. Il canone di concessione viene ridotto nei primi due anni di attività nella misura del 50% nei confronti dell'impresa individuale/familiare o società in cui rispettivamente il titolare o almeno un socio amministratore abbia un'età compresa tra i 18 e i 35 anni all'atto della presentazione della domanda di partecipazione alla procedura concorsuale di assegnazione della concessione.

ART. 6 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. L'aggiudicatario, entro i termini che saranno indicati dalla stazione concedente, dovrà:
 - a) presentare la documentazione che verrà richiesta a comprova delle dichiarazioni rese al momento della gara;
 - b) costituire la garanzia definitiva e presentare le richieste polizze assicurative;
 - c) intervenire alla stipulazione del contratto con il Comune di Bordighera.
2. La mancata presentazione dei documenti richiesti e/o l'accertamento della insussistenza dei requisiti e degli stati personali richiesti, la mancata costituzione della garanzia definitiva e la mancata stipulazione del contratto da parte dell'aggiudicatario, per cause non imputabili alla stazione appaltante, entro i termini stabiliti, determineranno l'annullamento dell'aggiudicazione con facoltà della stazione appaltante di aggiudicare la concessione al secondo classificato.
3. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.
4. La stipulazione del contratto deve avvenire nel termine indicato dal Comune.
5. L'aggiudicatario si obbliga ad avviare l'attività nei locali oggetto di concessione anche nelle more della stipula del contratto, fermo restando l'obbligo a carico del medesimo aggiudicatario di presentare le polizze assicurative previste e costituire la garanzia definitiva nei termini richiesti dalla stazione appaltante.

ART. 7 CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA

1. Il concorrente, a garanzia della valida partecipazione alla gara e della stipulazione del contratto di concessione, deve prestare in favore del Comune di Bordighera una cauzione provvisoria di € 1.000,00.
2. La garanzia dovrà essere costituita mediante deposito in numerario presso la tesoreria comunale ovvero mediante fidejussione bancaria o la polizza fideiussoria assicurativa, rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio nel ramo cauzione.
3. La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la sua operatività ed il versamento entro quindici giorni, a semplice richiesta del Comune di Bordighera senza alcuna riserva, la sua validità per un periodo non inferiore a 120 giorni dalla data di presentazione dell'offerta; dovrà

- inoltre prevedere l'impegno a rinnovare la garanzia su richiesta del Comune nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.
4. La cauzione provvisoria, coprendo la mancata sottoscrizione del contratto di concessione per volontà dell'aggiudicatario, rimarrà vincolata fino alla stipulazione definitiva del contratto di concessione od alla comunicazione di svincolo dell'Amministrazione Comunale che, per i non aggiudicatari, verrà resa, nel termine massimo di 45 giorni dalla intervenuta aggiudicazione definitiva dei locali in concessione.
 5. L'aggiudicatario dovrà costituire in favore del Comune di Bordighera, per tutta la durata della concessione, una garanzia definitiva pari ad € 10.000,00.
 6. La garanzia dovrà essere costituita mediante deposito in numerario presso la tesoreria comunale ovvero mediante fidejussione bancaria o la polizza fideiussoria assicurativa, rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio nel ramo cauzione.
 7. La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la sua operatività ed il versamento entro quindici giorni, a semplice richiesta del Comune di Bordighera senza alcuna riserva.
 8. La mancata tempestiva costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento, l'acquisizione da parte della stazione appaltante della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta e l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
 9. Nel caso di inadempienze contrattuali, il Comune di Bordighera, sia a fini risarcitori che sanzionatori, potrà avvalersi della garanzia definitiva, parzialmente o totalmente: l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale del dirigente comunale competente, a seguito di procedura di contestazione che preveda la possibilità di presentazione di scritti giustificativi da parte del concessionario.
 10. La garanzia definitiva deve essere reintegrata entro 30 giorni dall'introito comunale sia in caso di incameramento parziale che totale.
 11. La garanzia in oggetto, riferita agli obblighi di corretto adempimento delle prestazioni contrattuali, viene incamerata per l'importo corrispondente al valore presunto del connesso danno, salva la facoltà del Comune di chiedere in via giudiziale il risarcimento del maggior danno, ovvero, se a fine sanzionatorio, per l'importo corrispondente alla penalità irrogata.
 12. In caso di risoluzione del contratto per fatto dell'aggiudicatario, il deposito cauzionale verrà incamerato dal Comune di Bordighera per l'importo del relativo danno presunto, fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento di eventuali maggiori danni.

ART. 8 RESPONSABILITA' – ASSICURAZIONE

1. Il concessionario esonera il Comune di Bordighera da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi, verificatisi all'interno dei locali in concessione, nel periodo di efficacia della stessa, restando a completo ed esclusivo carico del primo qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi nei confronti dell'Amministrazione Comunale.
2. Il concessionario è responsabile per qualsiasi danno causato direttamente all'Amministrazione Comunale o a terzi dal proprio personale addetto al servizio e per ogni altro danno dipendente dall'attività esercitata.
3. Per quanto sopra il concessionario è obbligato a stipulare apposita polizza assicurativa per una copertura minima con massimali assicurati non inferiore a un milione e cinquecentomila euro (€ 1.500.000,00).
4. A tal fine, prima della sottoscrizione del contratto di concessione, l'aggiudicatario deve presentare all'Amministrazione Comunale una polizza assicurativa stipulata con primaria compagnia di assicurazione, recante la seguente clausola: *"La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danni a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali egli debba rispondere"*.
5. L'assicurazione deve comprendere la rinuncia alla rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale di Bordighera.
6. Il concessionario è esclusivamente responsabile dei rapporti dal medesimo tenuti con gli utenti, con il proprio personale e con i terzi nell'ambito della gestione dell'attività.

7. Il concessionario è inoltre tenuto a prestare idonea copertura assicurativa per incendio, atti vandalici ed eventi atmosferici a danno del locale bar ristorante in concessione.

ART. 9

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUB CONCESSIONE

1. Per tutta la durata della concessione, è vietata la cessione del contratto, sia totale che parziale, la subconcessione e la sublocazione, sia totale che parziale.
2. Il concessionario ha l'obbligo di proseguire l'esercizio dell'attività per tutta la durata della concessione, salvo cause di forza maggiore.

ART. 10

RISOLUZIONE E REVOCA DEL CONTRATTO

1. È facoltà dell'Amministrazione Comunale di Bordighera di risolvere il contratto in qualunque tempo, senza alcun genere d'indennità e compenso per il concessionario, in caso di reiterate e gravi negligenze, ritardi, inadempienze e scorrettezze comportamentali del concessionario o dei suoi dipendenti o incaricati, qualificate tali dal dirigente comunale competente.
2. Il contratto di concessione si risolve in caso di mancato pagamento di una mensilità del canone, decorsi due mesi della relativa scadenza.
3. Inoltre il Comune, tenuto conto della gravità dei fatti, potrà disporre la risoluzione del contratto nei seguenti casi:
 - a. chiusura dei locali e/o sospensione dell'attività ingiustificate e non preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale; nelle ipotesi di forza maggiore e caso fortuito il concessionario dovrà tempestivamente segnalare le ragioni all'ufficio Commercio;
 - b. grave violazione degli obblighi, delle norme e delle disposizioni igienico sanitarie riguardanti gli alimenti e bevande e la disinfezione e pulizia dei locali, debitamente accertate e notificate;
 - c. violazione del divieto di installazione di apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S. (R.D. 18.06.1931 n. 773) che erogano vincite in denaro;
 - d. esercizio, nei locali in concessione, di attività diverse da quelle ammesse senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
 - e. frode o fallimento del concessionario;
 - f. responsabilità definitivamente accertate in capo al concessionario per violazioni di obblighi e divieti in materia previdenziale e di sicurezza, previsti a tutela del personale dipendente.
4. Il provvedimento che dispone la risoluzione è posto in essere dal dirigente comunale competente, su proposta del responsabile dell'ufficio Commercio, a seguito di esame di eventuali scritti giustificativi (ritenuti non meritevoli di accoglimento o irrilevanti), da presentarsi a cura del concessionario nel termine stabilito dal Comune, non inferiore a 10 giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio della procedura.
5. Il rapporto di concessione si risolve di diritto in caso di estinzione del soggetto giuridico concessionario.
6. La concessione, infine, può essere revocata per motivi di pubblico interesse o per motivi di ordine pubblico.

ART. 11

CONTENZIOSO E CONTROVERSIE

1. L'Amministrazione Comunale di Bordighera e l'aggiudicatario dovranno tentare di definire amichevolmente qualsiasi controversia, potenziale o insorta fra loro, quale che ne sia la natura tecnica, amministrativa e giuridica.
2. Nei casi di mancata definizione amichevole delle controversie si ricorrerà al competente Giudice del Foro di Imperia.

ART. 12

GESTIONE DELL'ATTIVITÀ

1. I locali destinati all'attività di somministrazione di alimenti e bevande commerciale sono forniti dei necessari arredi ed attrezzature, come indicati nell'inventario allegato al presente atto. E' fatto

- divieto di modificare l'originaria destinazione dei locali e il tipo di attività in essi prevista. Allo scadere della concessione e in ogni altro caso di cessazione, le eventuali opere realizzate sul bene e le relative pertinenze restano acquisite al patrimonio comunale. E' fatta comunque salva la richiesta di riduzione in pristino delle stesse a carico del concessionario. Ogni opera effettuata dovrà essere autorizzata sotto il profilo patrimoniale e il concessionario dovrà munirsi in proprio di tutte le altre autorizzazioni richieste da leggi o regolamenti. In ogni caso per tali opere non è previsto alcun rimborso. Eventuali autorizzazioni che comportino anche le modifiche dei locali dovranno essere richieste a cura e spese del concessionario, previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale.
2. Prima dell'avvio dell'attività il concessionario deve presentare al Comune la S.C.I.A. prevista dalla legge regionale 2 gennaio 2007 n. 1 e la notifica sanitaria prevista dal Regolamento CE n. 852/2004.
 3. Il bar – ristorante dovrà rimanere aperto almeno durante tutto l'orario di apertura al pubblico dell'impianto sportivo.
 4. Il Comune di Bordighera non corrisponde alcun compenso e/o contributo per la gestione dell'attività che sarà remunerata esclusivamente con l'introito degli incassi. Per quanto concerne l'organizzazione e la gestione dell'attività il concessionario utilizza esclusivamente risorse proprie, sia in termini di personale che in termini di materiali, assicurandone la continuità durante l'intera durata della concessione. Sono a completo ed esclusivo carico del concessionario tutti gli oneri fiscali relativi all'attività.
 5. Il concessionario deve rispettare, oltre alla vigente disciplina legislativa in materia di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, tutte le prescrizioni che il Sindaco, quale autorità di pubblica sicurezza, riterrà opportuno impartire al fine di salvaguardare il pubblico interesse.
 6. Il funzionamento dell'attività è regolato autonomamente dal gestore, che deve convenientemente dotarla di una buona varietà di alimenti e bevande di abituale consumo, e condurla con la massima pulizia, igiene e decoro. La tabella dei prezzi dei prodotti in vendita, copia della S.C.I.A. con gli estremi dell'avvenuta trasmissione al Comune – S.U.A.P. e la riproduzione a stampa degli articoli 101 del T.U.L.P.S. e 176, 181, e 186 del regolamento, devono essere esposti nel locale in luogo ben visibile.
 7. È fatto divieto di installazione di apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S. (R.D. 18.06.1931 n. 773) che erogano vincite in denaro.
 8. Eventuali attività correlate all'attività di somministrazione di alimenti e bevande dovranno rientrare sempre nei canoni di decoro e di rispetto dei luoghi.
 9. La diffusione di musica all'esterno potrà avvenire nel rispetto degli orari stabiliti con ordinanza sindacale e dalle disposizioni vigenti in materia di inquinamento acustico.
 10. Eventuali intrattenimenti potranno essere organizzati nei limiti degli spazi assegnati, fermo restando l'obbligo dell'ottenimento delle eventuali necessarie licenze, a cura e spese del titolare dell'attività di somministrazione.
 11. Gli intrattenimenti musicali di carattere accessorio rispetto alla normale attività di somministrazione di alimenti e bevande non comportano rilascio di autorizzazioni o licenze.
 12. Ferma restando l'applicabilità delle sanzioni per singoli inadempimenti contestati al concessionario, si stabilisce, in relazione alle ipotesi di chiusura o sospensione dell'attività commerciale in oggetto non giustificate, l'irrogazione di una penalità di € 50,00 per ogni giorno di inattività ingiustificata.

ART. 13 ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

1. Sono a carico del concessionario i seguenti oneri:
 - a) le spese necessarie per il personale addetto all'attività;
 - b) le spese per i consumi delle utenze di energia elettrica, acqua e gas;
 - c) le spese relative alla pulizia dei locali;
 - d) la tariffa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti;
 - e) le spese di manutenzione ordinaria.

ART. 14 VIGILANZA E CONTROLLO

1. Il Comune di Bordighera si riserva, a mezzo di proprio personale incaricato, di effettuare la vigilanza ed il controllo sull'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande svolta dal concessionario al fine di verificare l'esatto adempimento degli obblighi e degli oneri posti a suo carico.

2. Qualora venissero riscontrate irregolarità o inadempienze il concessionario sarà tenuto ad adempiere. In caso contrario il competente ufficio comunale diffiderà il concessionario ad adempiere entro un determinato termine con facoltà dell'Ente di rivalersi sulla cauzione definitiva in caso di inottemperanza alla diffida stessa e ferma rimanendo la possibilità di risoluzione contrattuale nei casi più gravi, come previsto dal presente capitolato.

ART. 15 PENALITÀ

1. In caso di inadempienza o inosservanza degli obblighi contrattuali assunti, il concessionario, oltre all'obbligo di adempimento (ove ancora utile e possibile) nel termine stabilito dal Comune, pena l'esecuzione d'ufficio a spese del medesimo, sarà passibile di penalità da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 1.000,00 per singola contestazione, da comminarsi con provvedimento del dirigente competente.
2. Nel provvedimento sanzionatorio saranno anche indicati e posti a carico del concessionario i costi eventualmente sostenuti dall'Amministrazione comunale per l'esecuzione delle necessarie attività poste in essere in via sostitutiva e per le altre operazioni e attività conseguenti all'inadempimento, debitamente documentate.
3. L'irrogazione della sanzione sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza o della inosservanza, da parte del responsabile comunale dell'ufficio Commercio, rispetto alla quale il concessionario potrà far seguito con la presentazione di controdeduzioni, entro dieci giorni dalla data di ricevimento della contestazione. In caso di presentazione di dette controdeduzioni il dirigente competente sarà tenuto a esaminarle e, in caso di loro non accoglimento, a esporre nel provvedimento sanzionatorio le relative motivazioni.
4. L'ammontare delle penalità sarà prelevato, senza ulteriori procedure, direttamente sulla cauzione definitiva che, nel termine di trenta giorni, deve essere reintegrata dal concessionario.

ART. 16 COOPERAZIONE

1. Il concessionario è tenuto a segnalare immediatamente per iscritto al competente ufficio comunale, tutte quelle circostanze, fatti e situazioni che, rilevati nell'espletamento delle mansioni affidate, possono impedire il regolare svolgimento del servizio e/o cagionare danni a persone e cose.

ART. 17 RICONSEGNA DEI LOCALI

1. L'atto di riconsegna al Comune di Bordighera dei locali deve avvenire entro il termine di scadenza naturale o anticipata dell'affidamento, susseguente alla ricognizione e verifica, fatte in contraddittorio, della consistenza e stato di fatto dei beni concessi.
2. Salvo il normale deperimento dovuto all'uso corretto di cui al presente capitolato ogni danno accertato comporta per il concessionario l'obbligo di risarcimento dello stesso.
3. L'Amministrazione Comunale non procede allo svincolo della cauzione in presenza di pendenze risarcitorie.

ART. 18 SPESE CONTRATTUALI - IMPOSTE E TASSE

1. All'aggiudicazione della concessione in oggetto seguirà la stipulazione del relativo contratto, in forma pubblica amministrativa.
2. Sono a carico del concessionario:

- a) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse, nessuna eccettuata od esclusa, inerenti e conseguenti alla stipula del contratto;
 - b) le tasse e gli altri oneri dovuti ad altri enti territoriali per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche direttamente o indirettamente connessi alla gestione del servizio in affidamento;
3. Il suddetto contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) come regolata dalla legge. Tutti gli importi citati nel presente capitolato si intendono I.V.A. esclusa.

ART. 19 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Con la presentazione della domanda si intende autorizzato il trattamento dei dati personali del soggetto concorrente. Ai sensi di legge i dati personali contenuti e raccolti saranno trattati nei limiti in cui ciò sia necessario per lo svolgimento della procedura di aggiudicazione e per l'esecuzione del contratto.

ART. 20 DISPOSIZIONI FINALI - OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI

1. Il concessionario, oltre all'osservanza di tutte le norme richiamate dal presente capitolato, avrà l'obbligo di osservare e fare osservare dal personale addetto tutte le disposizioni di legge e regolamentari in vigore o che venissero emanate durante il corso della concessione, ivi comprese quelle contenute nei regolamenti e nelle ordinanze comunali.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si fa riferimento alle disposizioni di legge e regolamentari in materia nonché ad ogni altra norma di carattere generale, in quanto compatibile.

Allegato:

- Inventario beni mobili/attrezzature in dotazione al locale bar ristorante.

INVENTARIO DEI BENI/ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL LOCALE BAR RISTORANTE

<u>CODICE</u>	<u>DESCRIZIONE</u>	<u>quantità</u>
137000	scaffale a 4 ripiani 910 mm	3
137001	scaffale a 4 ripiani 1110 mm	2
110762	frigo digitale 1400 lt. 2 porte	1
110755	frigo digitale 650 lt. 1 porta	2
131344	lavatoio 2 vasche 1200 mm	1
855302	rubinetto bif. leva a gomito 3/4	4
895313	sifone singolo in plastica da 2"	5
131024	tavolo/gambe c/alzatina 1400 mm	1
601031	tagliaverdura da banco monofase	1
131340	lavatoio 1 vasca 700 mm.	2
601003	affettatrice gravità 350 mm.	1
113163	tavolo refrigerato+alzatina 3 vani	1
110751	frigo digitale 550 lt. 1 porta	1
131534	pensile 2 porte scorr.-1400 mm	1
1131028	tavolo/gambe c/alzatina 1800 mm	1
110600	abbatt.rapido GN 1/1 10.8 kg	1
131532	pensile 2 porte scorr.1200 mm.	1
641087	cappa a parete inox 430-block	1
240136	forno misto 6 GN 1/1 con bruciatore pressurizzato	1
203525	elemento top neutro 200 mm.	1
203505	base bottigliera per linea top 900	1
204005	cuocipasta gas 1 vasca da 40 lt.	1
203526	elemento top neutro 400 mm.	1
203553	base giorno 400 mm. per linea top 900	2
200031	cucina gas 6 fuochi+forno +armadio – 1200 mm.	1
204501	griglia a pietra lavica a gas top 400 mm.	1
200502	fry-top gas piastra liscia 800 mm.	1
203554	base a giorno 800 mm. per linea top 900	1
201041	friggitrice a gas 23+23 lt. 800 mm.	1
641137	cappa centrale inox 304-block	1
131008	tavolo su gambe 1800 mm.	2
153996	lavamani su armadio	1
855306	sifone singolo in plastica da 1,5"	1
131332	lavatoio pentole 1 vasca da 1080x540 mm.	1
131025	tavolo su gambe con alzatine 1500 mm.	1
137002	scaffale a 4 ripiani 1310 mm.	2
361200	carrello di servizio + maniglia 2 ripiani 600 mm.	2
120131	vasca carrellata con coperchio 60 litri	1
864077	tavolo prelavaggio sx con vasca e foro	1
860107	elemento doccia	1

504128	lavastoviglie a cappottina 1180 P/H	1
864073	tavolo di serv. lavastoviglie 660 mm	1
641087	cappa a parete inox 430-block	1
922105	guide griglie per supporto forno	1
921101	griglie GN 1/1 in acciaio	2
855018	ripiano inferiore per tavoli da 1800 mm.	3
855014	ripiano inferiore per tavoli da 1400 mm.	1
855012	ripiano inferiore per tavoli da 1200 mm.	2
855015	ripiano inferiore per tavoli da 1500 mm.	1
203525	elemento top neutro 200 mm.	1
203505	base bottigliera per linea top 900	1
206036	colonnina acqua orientabile	1
131020	tavolo su gambe con alzatina 1000 mm.	2
855010	ripiano inferiore per tavoli da 1000 mm.	2
131022	tavolo su gambe con alzatina 1200 mm.	2
864081	ripiano inferiore per tavoli LS 660 mm.	1
864083	ripiano inferiore per tavoli LS 1200/1700	1
206007	portina per vani	4
131900	mensola liscia a parete con staffe 1000 mm.	10
329226	bacinella forata h 65 con manici	1
329244	bacinella inox h 40mm.	1
329246	bacinella inox h 65mm.	1
120175	vasca carrellata con coperchio a pedale	2
S47EM	griglia posategami 2200 mm.	1
922101	supporto per forno	1
855002	cassettiera 4 cass. per GN 1/1 400mm.	2
R092T9	canali e accessori vari	1

*accessori di cucina e sala (pentole, stoviglie, posate, bicchieri, oliere, ecc.) in numero imprecisato

<i>CODICE</i>	<i>DESCRIZIONE</i>	<i>quantità</i>
59G0033	banco bar completo	1
PGC23W	produttore ghiaccio	1
LT10R	lavabicchieri a cestello	1
art. 077	sedia mod.sandy verde chiaro	50
art. 377	sgabello mod.sandy verde chiaro	4
art 459	tavoli lam.bianco bordo gomma	12